

CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E IL
COMUNE DI MILANO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
(NELL'AMBITO DELLA PIU' AMPIA CONVENZIONE QUADRO
SOTTOSCRITTA TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ED IL
COMUNE DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI
FUNZIONI E SERVIZI).

* * *

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **marzo**

TRA

la **Città Metropolitana di Milano** nella persona del Sindaco
metropolitano, Giuseppe Sala, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.
08911820960);

E

il **Comune di Milano** nella persona della Vice Sindaco del
Comune capoluogo, Anna Scavuzzo, che agisce in nome e per
conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.
01199250158);

PREMESSO:

che ai sensi della L. 56/2014 la Città metropolitana
rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei
Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di
realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento,
attraverso gli organi metropolitani;

che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, il Sindaco del Comune di Milano assume ex lege anche le funzioni di Sindaco metropolitano;

come da esito della consultazione elettorale tenutasi il 3 e 4 ottobre 2021 per il mandato amministrativo 2021-2026 il Sindaco del Comune di Milano è Sindaco anche della Città metropolitana di Milano;

che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, "alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per cui viene estesa alla Città Metropolitana la capacità auto-organizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni;

che l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana;

che lo Statuto del Comune di Milano prevede all'art. 111 che
"Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più
comunità...";

che in base a tali premesse con atto in data 3 aprile 2023 la
Città metropolitana e il Comune di Milano hanno stipulato una
convenzione quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e
servizi;

che l'articolo 2 di detto accordo quadro prevede che la
collaborazione tra Comune di Milano e Città metropolitana di
Milano potrà essere sviluppata, tramite apposite convenzioni
attuative, anche nella forma della condivisione di figure
dirigenziali apicali;

che la sede di segreteria generale del Comune di Milano si è
resa vacante dal 1/1/2025;

che la sede di segreteria generale della Città Metropolitana
di Milano è invece provvista di titolare;

che la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano
nell'ambito degli obiettivi fissati nella richiamata
convenzione quadro, alla luce della vacanza verificatasi,
intendono, e così con effetto fino al termine del mandato
amministrativo in corso, svolgere in modo coordinato le
funzioni del Segretario generale, considerati i vantaggi
conseguibili in termini di efficienza nello svolgimento delle
rispettive funzioni, e così favorendo un maggior coordinamento

tra gli Enti stessi;

che l'art. 30 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

che l'art. 98 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale; tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (i.e. città metropolitane);

che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (oggi Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo Segretari comunali e provinciali), con deliberazione n.150 del 29.07.1999, ha

disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

che in ragione di quanto disposto dal D.M. 21/10/2020 assume il ruolo di ente capofila l'ente avente più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, quello avente la maggiore popolazione, che poi assume il ruolo di Ente capofila: nel caso di specie la Città metropolitana di Milano;

che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata: con deliberazione n.8 assunta dal Consiglio metropolitano di Milano in data 28/02/2025;

con deliberazione n.12 assunta dal Consiglio comunale di Milano in data 17/03/2025;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Città metropolitana di Milano (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Milano (d'ora in poi Comune), nell'ambito del più ampio accordo quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, si convenzionano per avvalersi, nei rispettivi enti, della figura del medesimo Segretario Generale, alle condizioni qui previste, al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico

delle rispettive funzioni, a beneficio degli Enti medesimi.

ART. 2 - Titolarità dell'ufficio

Il Segretario del Comune di Milano è individuato nel Segretario ad oggi titolare della Città metropolitana, che per l'effetto svolgerà le funzioni di Segretario generale in entrambe gli Enti.

ART. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Segretario Generale esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal/dai Vicesegretario/i individuati tra i vicesegretari rispettivamente in servizio presso ciascuno dei due enti convenzionati.

ART. 4 - Trattamento economico del Segretario Generale

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per

le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali e provinciali. Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco determina gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Ai fini dell'applicazione del c.d. "galleggiamento" si fa riferimento alla retribuzione di posizione stabilita per l'incarico dirigenziale più elevato in essere nella sede convenzionata.

ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro del Segretario Generale

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 50% della spesa sarà a carico del Comune ed il 50% della spesa sarà a carico della Città metropolitana. Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dalla Città metropolitana, la quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune. La Città metropolitana invierà semestralmente al Comune il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati. La Città metropolitana potrà chiedere, semestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute

nell'anno in corso. Il Comune provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) alla Città metropolitana di Milano ponendo le eventuali spese a carico dell'ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

Il Sindaco Metropolitano è competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Generale della sede convenzionata.

ART. 6 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione decorre dalla data del 30 aprile 2025, non appena intervenuta la necessaria presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ed avrà durata pari al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto, e la convenzione si intenderà risolta, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.

Costituisce altresì causa di scioglimento anticipato l'indizione delle elezioni a seguito della entrata in vigore della legge statale per la disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, prevista dal comma 22 dell'articolo unico della legge 56/2014, o da norme sopravvenute; in tal caso la presente convenzione cessa di produrre effetti.

In ogni caso di scioglimento della presente convenzione il Segretario Generale, continuerà a prestare servizio presso la Città Metropolitana di Milano, in quanto ente capofila.

ART. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dagli atti di approvazione degli organi di governo dei rispettivi enti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno - Albo dei segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 5 26/10/1972, n. 642, così come

modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale

Giuseppe Sala
Sindaco Città Metropolitana di Milano

Anna Scavuzzo
Vice Sindaco Comune di Milano